

ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Il giorno 3 gennaio 2012, presso la sede dell'EBAM di Ancona tra:

Confartigianato Imprese Marche

CNA Marche

Casartigiani

CLAAI

e

CGIL Marche

CISL Marche

UIL Marche

Premesso




che l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in L. 15 luglio 2011, n.111, prevede la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, determinando disposizioni in materia di tassazione e sgravio contributivo per l'anno 2012;

che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo valido per il territorio della Regione Marche:

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi,
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni artigiane firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli,
- le disposizioni degli accordi o dei contratti collettivi applicati dalle Associazioni artigiane e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati o costituiti,



ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agencia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, sono recepite dalla presente intesa, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicale ordinario, festivo, notturno) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agencia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.



I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

I datori di lavoro informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa e comunque le Parti attiveranno un'azione informativa congiunta, anche attraverso l'EBAM, mirata ad illustrare i contenuti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO Imprese

CNA


CGIL 
CISL 

CASARTIGIANI


UIL


CLAAI
